

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

ART. 1 - E' stata costituita una Societa' per Azioni con la denominazione "MARINA DI PORTISCO S.p.A."

ART. 2 - La Societa' ha sede in Olbia *(Sassari) localita' Portisco, Strada Panoramica Costa Smeralda Km. 0,100, compresa tra i territori indicati nell'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.

ART. 3 - La durata della Societa' e' fissata al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), puo' essere prorogata una o piu' volte per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

OGGETTO DELLA SOCIETA'

ART. 4 - La Societa' ha per oggetto nel rispetto delle norme di legge:

a) le costruzioni nautiche, il commercio al minuto di imbarcazioni nautiche, di motori marini, di ricambi ed accessori nautici, articoli sportivi, lubrificanti e carburanti;


b) i servizi nautici di qualsiasi genere, ivi compresi il servizio di officina per riparazioni, il rimessaggio, l'ormeggio delle imbarcazioni e la cantieristica navale generalmente intesa;



- c) la costruzione e gestione di porti ed effettuazione di servizi portuali e lavori marittimi di ogni natura;
- d) la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, il ripristino, il miglioramento, l'ampliamento e la manutenzione di beni immobili in conto proprio e/o in conto terzi; l'acquisto, la permuta, la vendita in blocco e/o frazionata, la locazione e la gestione di beni immobili in conto proprio e/o in conto terzi; l'esercizio di ogni attività edilizia o connessa con l'edilizia in conto proprio e/o in conto terzi, la concessione e l'assunzione di appalti per la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, il ripristino, il miglioramento, l'ampliamento e la manutenzione di beni immobili in conto proprio e/o in conto terzi.

La Società ha inoltre per oggetto:

- la gestione di alberghi, residences, motels, porti turistici e quant'altro attinente ad attività turistico-ricettive;
- la gestione di ristoranti, bar, tavole calde, caffetterie, self-services, e quant'altro attinente ad attività di ristorazione;
- la gestione di dancings, discoteche e ritrovi e quant'altro attinente ad attività di animazione;
- la gestione di esercizi commerciali in genere, comprese le rivendite di generi di monopolio;
- la concessione e la conduzione in affitto di aziende nei



3

settori sopra indicati;

- l'acquisto e la gestione di agenzie di viaggio e uffici turistici;

- l'organizzazione e la gestione di servizi di promozione alberghiera e di servizi di prenotazioni alberghiere centralizzate.

La Società, nell'ambito dei settori in cui viene esercitata l'attività sociale, può assumere e concedere rappresentanze ed incarichi di carattere industriale e commerciale, anche all'estero e con l'estero.

La Società può partecipare a gare di appalti pubblici e privati.

La Società, in via secondaria e quindi occasionale e non diretta e comunque ai soli fini strumentali per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi n. 197/1991 e D.Lgs n. 385/1993;

- può acquisire ad assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi tipo di enti, società ed imprese operanti nei territori di cui al precedente art. 2, a scopo di stabile investimento e non di collocamento e quindi con assenza di svolgimento di tale attività verso il pubblico;

- compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ma con assenza di svolgimento di tale ultima attività verso il



pubblico, che l'organo amministrativo riterrà necessarie, utili od opportune per gli scopi sociali;

- può rilasciare garanzie solo nel proprio interesse e non nell'interesse di terzi.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate a particolari soggetti da disposizioni di legge o che siano incompatibili con le attività esercitate dalla Società.

L'acquisizione e l'assunzione di interessenze e partecipazioni in Enti, Società ed Imprese dovrà essere previamente autorizzata dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 5 Il capitale sociale è di Euro 7.793.000,00 ripartito in n. 7.793.000 (settemilionesettecentonovantatremila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna, aventi tutte parità di voto.

ART. 6 - Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sè sola, adesione all'atto costitutivo e al presente statuto.

ART. 7 - Le azioni sono nominative ed il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle, a mezzo lettera raccomandata con avviso di



ricevimento, contenente il prezzo, le modalità di pagamento e le altre condizioni di cessione, agli altri soci, iscritti nel libro relativo, all'indirizzo ivi risultante, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni già possedute.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci iscritti nel libro relativo e all'indirizzo ivi risultante, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

L'offerente è libero di cedere le proprie azioni a terzi alle medesime condizioni dell'offerta nei casi in cui:

- nessun socio abbia comunicato in termine di voler esercitare la prelazione;
- qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione rimanga inferiore a quella dell'offerta.

In tali ipotesi la cessione a terzi dovrà avvenire entro il perentorio termine di tre mesi dalla scadenza del termine concesso per l'esercizio della prelazione il cedente dovrà successivamente dare agli altri soci la prova dell'avvenuta cessione.



ART. 8 - Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute.

Qualora il diritto di opzione non venga totalmente esercitato contestualmente alla deliberazione di aumento, potrà essere esercitato entro trenta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera assembleare.

L'Assemblea straordinaria che delibera l'aumento del capitale sociale, determinerà le modalità, i termini e le condizioni per il collocamento delle azioni inoptate fermo restando e impregiudicato il diritto di prelazione degli altri soci.

ART.9 - I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione secondo un piano di versamenti approvato dal Consiglio stesso.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti lo stesso Consiglio di Amministrazione stabilirà la misura dell'interesse da corrispondere, che comunque non potrà essere inferiore a quello bancario applicato in quel periodo sugli scoperti di conto corrente della Società stessa.

Rimane comunque fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ART. 10 - A norma e con le modalità di legge, la Società può emettere obbligazioni, prevedendo anche la facoltà di conversione in azioni sociali.

ASSEMBLEE



④

ART. 11 - L'intervento in assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile e dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

ART. 12 - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e comunque in Italia.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e da inviarsi per lettera raccomandata ai soci, ai Consiglieri ed ai Sindaci. L'avviso di convocazione dovrà, ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile, indicare gli Istituti di Credito incaricati per il deposito delle azioni, tra cui Banca di Roma S.p.A., Banca Commerciale Italiana S.p.A., Credito Italiano S.p.A., Rolo Banca 1473 S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

ART. 13 - Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare da altri, anche non azionisti, designato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalla legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere, il diritto di intervento



all'assemblea.

ART. 14 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza di questi, da altra persona designata dall'assemblea.

L'assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, nomina un Segretario anche non socio, e può scegliere tra i presenti due scrutatori.

ART. 15 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente ed avente diritto al voto.

ART. 16 - L'assemblea straordinaria delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno gli 8/10 (otto decimi) del capitale sociale.

Conseguentemente l'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente per lo meno la parte di capitale sociale occorrente per deliberare validamente.

ART. 17 - Le deliberazioni delle assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal



Segretario, nominato dall'assemblea stessa.

Su richiesta del Presidente anche i verbali delle assemblee ordinarie possono essere redatti per atto notarile e in tale caso non occorre la nomina del Segretario.

ART. 18 - Le deliberazioni sono validamente prese per alzata e seduta, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone.


AMMINISTRAZIONE

ART. 19 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a 3 (tre), 5 (cinque) o 7 (sette), secondo quanto verrà di volta in volta deliberato dall'assemblea ordinaria.

Gli Amministratori durano in carica tre anni, se all'atto della nomina non sarà indicato un termine più breve e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, nell'ipotesi in cui il Consiglio sia composto da 3 (tre) membri, ovvero vengano a mancare 2 (due) o più Amministratori, nell'ipotesi in cui Consiglio sia composto di 5 (cinque) o 7 (sette) membri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di decadenza del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto del 4° comma dell'art. 2386 del Codice



Civile.

ART. 20 - Gli amministratori non sono tenuti al rispetto del divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

ART. 21 - Il Consiglio di Amministrazione elegge i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Presidente ed eventualmente un Vice* Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.


ART. 22 - Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione è effettuata a cura del Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente - se nominato - o, in mancanza anche di questo dal Consigliere più anziano di età.

La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta con invito scritto e spedito almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve e l'invito può essere diramato telegraficamente o a mezzo fax.

Saranno tuttavia valide le riunioni, anche se non convocate come sopra detto, alle quali partecipino tutti gli amministratori ed i Sindaci.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle



seguenti condizioni, di cui sarà dato atto nei relativi verbali:

1) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

3) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

i) Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.

1) La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

ART. 23 - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente - se nominato - o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.

ART. 24 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio



è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 25 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

ART. 26 - Il Consiglio, ad eccezione di quelli non delegabili per legge, può delegare le proprie attribuzioni e poteri al Presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio può in alternativa, nominare tra ai suoi membri, un Comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri il tutto nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile.

ART. 27 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Comitati risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, nominato di volta in volta, anche fra persone estranee alla Società.



Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

ART. 28 - La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei casi previsti dal precedente articolo 21, al Vice Presidente, nonché, nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, con facoltà per tutti di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

ART. 29 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Al Consiglio di Amministrazione potrà spettare un compenso fisso determinabile dall'assemblea, tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, salvo e fino a diversa determinazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce anno per anno, come ripartire nel suo seno il compenso di cui sopra, salvo che al riguardo non provveda direttamente l'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.



ART. 30 - La Società potrà essere amministrata, anziché da un Consiglio di Amministrazione, da un Amministratore Unico, che verrà eletto dall'assemblea e durerà in carica tre anni, se all'atto della nomina non sarà indicato un termine più breve, ed è rieleggibile.

All'Amministratore Unico spetteranno tutti i poteri come sopra attribuiti al Consiglio nonché la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

SINDACI

ART. 31 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci e non soci e sono rieleggibili.

Ad esso si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

Al Collegio Sindacale è attribuita altresì la funzione di Revisore Contabile.

BILANCI E UTILI

ART. 32 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Si applica il 2° comma dell'art. 2364 del Codice Civile.



ART. 33 - L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

- a) 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile, fino al raggiungimento dell'ammontare minimo richiesto dalla legge;
- b) il rimanente, a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per le altre destinazioni.

ART. 34 - I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano diventati esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del Codice Civile.

FINANZIAMENTI DEI SOCI


ART. 35 - E' consentito ai soci di effettuare finanziamenti alla Società nei limiti e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed in particolare della delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 pubblicata sulla G.U. dell'11 marzo 1994 in adempimento all'art. 11, terzo comma, del D. Lgs n. 385/93.

Tali finanziamenti, come tali con obbligo di rimborso, saranno infruttiferi, salvo diversi accordi eventualmente stabiliti volta per volta.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 36 - In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI



ART.37 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto
si applicano le disposizioni di legge in materia di società
per azioni.

F.TO: RENATO MARCONI

F.TO: RANIERO VARZI - NOTAIO



Registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 1 il 31-12-2004

al n. ~~1~~ **Decorazione in corso di attribuzione**

Il Direttore f.to: Ill.le

La presente copia, composta di 69 (sessantanove)

fogli, è conforme al suo originale firmato a norma di legge.

Si rilascia per **GLI USI DI LEGGE**

Roma li

12 GEN. 2005

